Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Messina
Direzione Distrettuale Antimafia

Prot. n. 231/INT/25 O.S. n. 46/25

OGGETTO: Direttiva circa le informazioni *ex* art. 335 c.p.p. in relazione ai procedimenti iscritti a Mod. 45.

Con riferimento alle richieste di informazioni *ex* art. 335 c.p.p. in relazione ai procedimenti iscritti a Mod. 45, si evidenzia quanto segue.
Il tenore dell'art. 335 comma 3° c.p.p. appare tale da poter ragionevolmente escludere che debbano essere fornite comunicazioni, in forza della predetta disposizione, in ordine ad iscrizioni effettuate a Mod. 45. Il riferimento alle iscrizioni previste dai commi 1° e 2° del medesimo articolo pare difatti inequivocabilmente presupporre una iscrizione a mod. 21 o 44.
Per ciò che concerne invece la disposizione di cui al comma 3 *ter* del medesimo articolo, pur essendo attribuita la legittimazione ad ottenere informazioni in ordine allo stato del procedimento (decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela) alla persona offesa dal reato (circostanza che lascerebbe anch'essa di per sé presupporre l'esistenza di una ipotesi di reato tale da avere comportato l'iscrizione di un procedimento a Mod. 21 o 44), potrebbe tuttavia pervenirsi ad una diversa interpretazione, alla luce dei sottonotati principi di diritto, affermati dalla Cassazione in relazione ai procedimenti iscritti a Mod. 45:

- "*è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il pubblico ministero, in caso di iscrizione di denuncia nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), seguita dallo svolgimento di indagini preliminari, disattenda l'istanza del denunciante di trasmissione degli atti al giudice delle indagini preliminari, determinando tale rifiuto una insuperabile stasi processuale*" (Cass. Sez. 3ª, n. 55511/2018);
- "*il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità. (In motivazione, la Corte ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il P.M. ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della «notitia criminis»)*" (Cass. Sez. 3ª, n. 15128/2018);
- "*non è abnorme il provvedimento con cui il P.M. abbia disposto direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), senza investire il giudice nonostante il denunciante abbia fatto istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione* ex *art. 408 cod. proc. pen., potendo configurarsi una stasi procedimentale solo qualora l'esponente abbia formulato istanza di*

sottoposizione degli atti all'esame del giudice ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato ed il P.M. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa" (Cass. Sez. 3ª, n. 3653/2014);

- "*nessuna norma prevede l'impugnabilità del provvedimento con il quale il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), senza inviare avviso alla persona che aveva fatto richiesta, nel presentare l'esposto al pubblico ministero, di essere avvertita della richiesta di archiviazione. La procedura prevista dagli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., infatti, riguarda solo gli atti per i quali il pubblico ministero abbia disposto la iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, restando salva la facoltà dell'interessato di fornire al pubblico ministero eventuali elementi che consentano l'inizio delle indagini preliminari*" (Cass. Sez. 6ª, n. 4300/1998).

Sembrerebbe difatti essersi riconosciuta, in capo a chi rivendica la qualità di persona offesa o comunque ha presentato una denuncia o querela, la sussistenza di un potere (forse limitato al solo caso in cui sia stata svolta una qualche attività d'indagine) di sollecitare la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari perché eserciti un controllo sul mancato esercizio dell'azione penale. Parrebbe che in tal caso possa procedersi direttamente alla trasmissione del fascicolo a Mod. 45, senza operare diverse iscrizioni, essendo stata da tempo ammessa la possibilità (*rectius* il dovere) per il giudice per le indagini preliminari di pronunciarsi anche ove investito con richiesta di archiviazione in ordine a tale categoria di procedimenti (cfr Cass. SS.UU. n. 34/2001 e Sez. 5ª n. 12601/2006).

Si tratta in realtà di un diritto di creazione giurisprudenziale (non trovando lo stesso alcun espresso aggancio normativo), per consentire il cui esercizio potrebbe apparire ragionevole ricomprendere tra i destinatari delle informazioni di cui all'art. 335 comma 3 *ter* c.p.p. anche chi abbia presentato una denuncia o una querela che sia stata poi iscritta a Mod. 45.

Per altro verso, deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti iscritti a Mod. 45 la disposizione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo la quale, durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

Tale norma evoca il concetto di "interesse", la cui sussistenza deve essere conseguentemente oggetto di documentazione o quanto meno di allegazione da parte dell'istante e di valutazione da parte del magistrato competente, che, in questo caso, trattandosi di procedimenti ordinariamente non soggetti a vaglio giurisdizionale, deve essere individuato (ai sensi dell'art. 116 comma 2° c.p.p.) nel pubblico ministero (salvi i rari casi in cui sia stata disposta la trasmissione del fascicolo dal giudice per le indagini preliminari.

Ciò posto, la possibilità di ottenere le informazioni in questione va tuttavia ragionevolmente condizionata alla sussistenza delle sottonotate tre condizioni:

- la regolarità della denuncia o querela ovvero il rispetto delle formalità di cui agli artt. 333 e 337 c.p.p. o di quelle previste per l'inoltro delle denunce da parte dei difensori (non devono essere pertanto fornite informazioni in caso di inoltro di denunce inoltrate direttamente, senza avvalersi del patrocinio di un difensore, per posta ordinaria o raccomandata senza sottoscrizione autenticata, posta elettronica e fax, le quali peraltro vengono solitamente dichiarate irricevibili, senza neppure dare corso all'iscrizione di un procedimento);
- il decorso di sei mesi dalla data di presentazione della stessa;
- la sussistenza di un interesse concreto e giuridicamente apprezzabile da parte dell'esponente ad ottenere le informazioni richieste, che non può essere ravvisato nella mera presentazione dell'esposto.

Ciò premesso, le istanze volte ad ottenere informazioni in merito allo stato di procedimenti iscritti a Mod. 45, sia pendenti che archiviati, devono essere

opportunamente poste in visione al pubblico ministero titolare ovvero, nel caso in cui questo non sia più in organico all'ufficio, a quello deputato a svolgere le relative incombenze secondo le regole dettate dal progetto organizzativo vigente.
Quest'ultimo, effettuate le sue valutazioni e vagliata la sussistenza dei presupposti di cui sopra, impartirà le relative disposizioni all'unità organizzativa della segreteria deputata all'interlocuzione con il pubblico, autorizzando, se del caso, la comunicazione del numero del procedimento e del suo stato (pendente o definito con decreto di archiviazione).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la trasmissione della presente nota a tutti i magistrati dell'Ufficio e al personale amministrativo delle segreterie, nonché, con nota separata, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina.

Si dispone altresì la pubblicazione sul sito web della Procura.

*Quanto all'**Archivio Generale degli atti dell'Ufficio**, istituito con decreto n. 32/2024, ai fini dell'indice, si dispone che il presente provvedimento sia inserito sotto la lettera "D", con l'argomento "DIRETTIVA INFORMAZIONI EX ART. 335 C.P.P.", con oggetto* "DIRETTIVA CIRCA LE INFORMAZIONI *EX* ART. 335 C.P.P. IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI ISCRITTI A MOD. 45.– *PROVVEDIMENTO DEL 10 MARZO 2025."*

Messina, il 12 marzo 2025.

Il Procuratore della Repubblica
Antonio D'Amato

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Vito Di Giorgio